



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE

TITOLO I - VERDE PRIVATO

Art. 1 - Tutela della vegetazione arborea

La Tavola allegata alle norme del P.R.G., riporta le alberature sparse sul territorio agricolo aventi particolare pregio ambientale. Per tali alberature è fatto divieto ogni forma di danneggiamento. Pertanto sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare l'accrescimento, lo sviluppo e la stabilità degli alberi e degli arbusti e più specificatamente:

- le scorcieature ed incisioni sul tronco;
- le affissioni di qualsiasi tipo sulla superficie del tronco;
- le lesioni agli apparati radicali conseguenti a scavi, cementificazioni e bitumature della superficie di pertinenza degli alberi;
- scarico di sostanze inquinanti o nocive sul terreno di pertinenza degli alberi;
- accensioni di fuochi nelle immediate vicinanze degli alberi;
- accumulo di materiali di risulta o rifiuti nelle aree di pertinenza degli alberi.

Si precisa che per area di pertinenza degli alberi si intende "l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma".

Art. 2 - Abbattimento di alberi

E' vietato a chiunque di abbattere alberi che superano le seguenti dimensioni:

- **alberi di 1° grandezza** quali acero platanoide, e pseudoplatano, cedro, platano, ippocastano, tiglio, quercia, pino, liriodendro, olmo, castagno, ecc. - diametro del tronco a petto d'uomo 50 cm o altezza maggiore di 16 metri;
- **alberi di 2° grandezza** quali acero campestre, betulla, magnolia, robinia, sofora, palma, liquidambar, ecc. - diametro del tronco a petto d'uomo 40 cm o altezza maggiore di 12 metri;
- **alberi di 3° grandezza** quali cipresso, lagerstroemia, ibisco, prunus, Koelreuteria, meli da fiore, sorbo, Crataegus (biancospino), ecc. - diametro a petto d'uomo 30 cm o altezza maggiore di 10 metri.

L'abbattimento può essere consentito dopo concessione di apposito nullaosta da richiedersi all'ufficio tecnico Comunale nei seguenti casi:

- per pubblico interesse;
- per gravi problemi fitosanitari;
- per evitare danneggiamenti alle strutture pubbliche e private; la minaccia di danneggiamento dovrà essere evidente e dimostrata;

La richiesta dovrà essere corredata da documentazione fotografica e relazione motivante le necessità dell'abbattimento.

Qualora il Comune non ritenga evidente la problematica potrà richiedere che venga integrata la domanda di abbattimento con relazione di professionista in materia.

I tecnici comunali incaricati dovranno esprimersi entro 15 giorni. In caso di urgenza manifesta, l'intervento potrà essere immediatamente disposto dall'ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso in cui lo spazio sia sufficiente, gli alberi abbattuti o compromessi in modo irreparabile da lesioni dovranno essere sostituiti preferibilmente con altri della stessa specie; non si provvede a tale sostituzione nel caso in cui il nuovo albero possa provocare danni alla stabilità di fabbricati o di infrastrutture.

Art. 3 - Potatura degli alberi

Gli interventi di potatura, se necessari, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- solo nel periodo di riposo vegetativo (ottobre - marzo);
- mediante tecniche elementari che il potatore sceglie e combina opportunamente fra loro per attuare i diversi tipi di intervento: tali operazioni sono:
 - spuntatura
 - speronatura
 - diradamento
 - taglio di ritorno
 - capitozzatura

I tagli di ritorno saranno effettuati su branche o rami di diametro preferibilmente inferiore a cm. 10 - 12.

E' sconsigliata la capitozzatura se non per evidenti necessità; questo tipo di intervento trova giustificazione in pochi casi (gravi traumi e massicce asportazioni dell'apparato radicale, vincoli urbani condizionanti che impongano drastiche riduzioni della chioma, ecc...). Con la capitozzatura, infatti, si interviene su soggetti che a rigore, sarebbero da abbattere, ma si intendono mantenere per non rinunciare all'elemento verde anche in situazioni estreme.

Art 4 - Filari e piantate

Gli interventi effettuati su filari e piantate, sia in area urbana, sia in area agricola, con particolare valore ambientale e paesaggistico (soggetti che superano le dimensioni dell'art. 2), dovranno essere finalizzati esclusivamente alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche. I progetti di ripristino della vegetazione esistente dovranno essere sottoposti al nullaosta dei tecnici comunali.

Art. 5 - Giardini e parchi di valore storico-ambientale

Tutti gli interventi, anche a carattere manutentivo straordinario, da effettuarsi in parchi e giardini di valore storico ambientale dovranno essere sottoposti al parere dei tecnici

comunalì. Sulle alberature di pregio sono ammessi interventi riferibili a pratiche di tipo fitoterapico effettuati secondo la vigente normativa igienico-sanitaria. Ogni intervento comportante una trasformazione del disegno attuale del giardino dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Edilizia.

Art. 6 - Scavi e scassi

Salvo cause di forza maggiore, qualunque intervento che comporti operazioni di scavo deve essere effettuato senza recare danni irreparabili all'apparato radicale della vegetazione esistente.

Art. 7 - Interventi edilizi

Allo scopo di salvaguardare i soggetti arborei che hanno raggiunto o superato le dimensioni di cui all'art. 2 – titolo I, vengono prescritte le seguenti procedure:

- tutti gli interventi soggetti a permesso di costruire che comportino un aumento dell'estensione planimetrica dell'edificio dovranno essere corredati da documentazione fotografica e planimetrie riportanti la localizzazione delle alberature esistenti; la Commissione Edilizia, previo parere dei tecnici comunali, potrà prescrivere eventuali misure finalizzate alla salvaguardia della vegetazione.

Qualora sussista per effetto dell'intervento edilizio l'impossibilità della salvaguardia dei soggetti arborei esistenti si dovrà prevedere ed indicare un ripiantamento adeguato e compatibile, prioritariamente nell'area privata di riferimento, ovvero nell'ambito della proprietà pubblica indicata dall'ente.

Art. 8 - Distanze dai confini

In termini di distanze da confini privati trovano applicazione le disposizioni del codice civile ove non espressamente derogate da normativa di pari rango o da pianificazione a livello di ente.

Art. 9 - Sanzioni amministrative.

In caso di inosservanza al presente regolamento si applica l'art. 105 dello Statuto Comunale. La determinazione dell'entità della sanzione da parte del responsabile competente terrà conto dei seguenti parametri:

- costo degli alberi non collocati a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;
- valore dell'albero danneggiato.

Le somme pagate dai trasgressori saranno utilizzate per le nuove piantumazioni da effettuarsi nell'area a verde pubblico del territorio comunale.

TITOLO II - VERDE PUBBLICO

Art. 10 - Competenze per la gestione del verde pubblico

Gli obiettivi che si devono raggiungere nella coltivazione arborea del verde urbano riguardano innanzitutto un elevato valore estetico-ornamentale e cioè la maggior aderenza possibile dell'esemplare a quello che è il portamento naturale della specie ed il favorire la massima longevità, compatibilmente con gli stress urbani esistenti.

La gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è affidata all'ufficio ambiente dell'Amministrazione comunale che si attiene ai principi dell'art. 3.

La vigilanza ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori sono affidati all'Ufficio Ambiente.

E' opportuno prevedere la possibilità che privati cittadini interessati alla valorizzazione del verde di quartiere costituiscano forme associative regolate da apposite convenzioni con l'ente pubblico per la gestione e l'eventuale realizzazione di interventi finalizzati a questo scopo.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ed attuare le iniziative legata alla normativa finalizzata al piantamento di un albero per ogni nuovo nato.

Art. 11 - Classificazione delle aree verdi

Si riconoscono all'interno del territorio comunale le seguenti tipologie di verde:

- aiuole;
- salotti urbani;
- giardini;
- corridoi di connessione;
- strade verdi (Piste ciclo-pedonali);
- parchi urbani e suburbani;
- orti urbani;
- aree sportive;
- aree di conservazione di risorse naturali;
- parco fluviale.

La connessione di tali aree devono portare alla creazione di un sistema del verde.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria sono da intendere tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale e precisamente a titolo non esaustivo.

- Potatura di specie arboree ed arbustive (potature di rimonda, lo scalvo ed interventi per favorire la fioritura degli arbusti).
- Concimazioni.
- Taglio dei tappeti erbosi.
- Arieggiature.
- Irrigazioni.
- Sarchiatura.
- Diserbi.

Art. 13 - Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria sono da intendere le operazioni di carattere straordinario ed occasionale legate ad una esigenza colturale specifica del patrimonio vegetale comunale:

- Potature di specie arboree e arbustive (Potatura di trapianto, riforma, potatura di risanamento).
- Diradamenti.
- Trapianti.
- Trattamenti fitosanitari.
- Pacciamatura.
- Tutoramenti.
- Disinfezioni.

Art. 14 - Misure per la protezione degli alberi in cantiere

a) Difese delle superfici vegetali

Per impedire danni da costipamento o di altro tipo provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali a rischio, da conservare complessivamente, devono essere adeguatamente protette.

Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

E' fatto assoluto divieto di addossare materiale di qualsiasi tipo alla base degli alberi , contro il tronco o sulle aiuole.

Eccezionali deroghe possono essere concesse dai competenti uffici comunali in presenza di stato di necessità e di adeguate misure di protezione meccanica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno.

Dovrà in ogni caso, essere mantenuto l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi e per gli eventuali trattamenti antiparassitari o altro.

Fonti di calore generate all'interno del cantiere devono essere realizzate a una distanza di rispetto, a salvaguardia della chioma di alberi e cespugli.

b) Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di adeguata. Se per insufficienza di spazio – a giudizio della D.L. - non è possibile la messa in sicurezza della superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

A titolo esemplificativo i rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale idoneo.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati o al margine del bosco e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti – se richiesto dalla specie – mediante fasciature del tronco e dei rami principali con materiale idoneo.

c) Difesa delle radici degli alberi

Attorno agli alberi possono essere realizzati riporti di terra se consentite dalla specie e di modesta entità. In ogni caso se il riporto supera i 30 cm di ricarica di terreno, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

A causa del pericolo di rottura di radici, gli scavi devono essere effettuati ad una distanza non inferiore a mt. 3 dalla base del tronco del soggetto arboreo.

La distanza può essere ridotta a mt. 1,50 con alberi giovani o attraverso l'utilizzo dello scavo manuale.

In presenza di pavimentazioni impermeabili e rigide dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un diametro di almeno 2 metri per i soggetti di 1° grandezza, 1,5 metri per soggetti di 2° grandezza ed 1 metro per soggetti di 3° grandezza: la predetta area di rispetto deve essere coperta con materiale organico al fine di garantire l'attività microbiologica e gli scambi gassosi del terreno.

Art. 15 - Classificazione degli elementi vegetali

Si riconoscono all'interno del territorio comunale i seguenti elementi di arredo vegetale:

- Alberate nel tessuto urbano
- Alberate nel territorio extraurbano
- Piantagioni di specie arboree a gruppi
- Piantagioni a gruppi di specie arbustive, erbacee e tappezzanti
- Barriere vegetali, siepi
- Piantagioni sulle rive lacustri e lungo i corsi d'acqua
- Rimboschimenti e forestazione urbana
- Prati

Art. 16 - Manufatti di corredo in aree piantate

Qualora si eseguano piantagioni su superfici che successivamente debbono essere pavimentate, occorrerà adottare particolari misure per la protezione degli alberi; in particolare si formerà un tornello con superficie non inferiore alle aree di rispetto descritte nell'art. 5, che andrà successivamente coperto con copritornello.

In caso di piantagioni prossime a parcheggi o comunque ad aree con transito veicolare occorrerà proteggere il tronco con gabbie metalliche appositamente predisposte, tali manufatti dovranno possedere requisiti di qualità e funzionalità idonei al contesto urbano.